




Deontologia professionale

Dott.ssa Carmela Tancredi
22 novembre 2016

Deontologia professionale

- Le professioni intellettuali sono quelle attività caratterizzate dall'importanza assunta dalla cultura e dall'intelligenza del soggetto che la svolge ed eseguite nel rispetto della piena autonomia, con ampi poteri discrezionali affidati al professionista stesso.
- Queste professioni sono disciplinate dalla Costituzione, all'art. 33, comma 5, che prevede la necessità di superare un esame di Stato al fine di ottenere l'abilitazione professionale e dal codice civile, nel titolo terzo del libro quinto.



Una distinzione tra le obbligazioni che sorgono da contratto – ivi comprese quelle derivanti dai contratti di prestazione d’opera intellettuale – contrappone le obbligazioni c.d. “di mezzi”, che hanno ad oggetto “solo” un comportamento professionalmente adeguato, alle obbligazioni c.d. “di risultato”, che hanno ad oggetto il risultato stesso che il cliente/creditore della prestazione ha interesse a conseguire.


Nelle prime, (**obbligazione di mezzi**) il professionista si obbliga solamente ad un comportamento diligente.

Il professionista si limita a promettere l’espletamento di una certa attività come mezzo per conseguire il risultato sperato dal cliente, in cui la diligenza, oltre che misura per valutare l’esattezza dell’adempimento, rappresenta ed esaurisce l’oggetto stesso dell’obbligazione. Egli, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera intellettuale per raggiungere il risultato sperato ma non a conseguirlo.



Il termine "risultato" con riguardo alle professioni intellettuali configura, l'opera che il prestatore intellettuale è tenuto a compiere in vista del fine ultimo che il cliente vuole raggiungere, cioè un complesso di prestazioni, comportamenti ed atti conformi alle regole dell'arte ed alle norme di correttezza.

Esso si esprime, inoltre, nel confronto tra quanto non si è raggiunto e ciò che, con l'osservanza delle regole tecniche della professione, si sarebbe dovuto e potuto conseguire, solo che si fosse usata la diligenza richiesta. In sostanza, il risultato non si identifica necessariamente con l'integrale soddisfazione dell'interesse del cliente, ma piuttosto nel compimento di tutte quelle scelte, di natura discrezionale, che si rendono necessarie affinché l'opera possa dirsi compiuta.



I rischi della professione

Quotidianamente il professionista si trova a fronteggiare:

- l'evoluzione continua di norme e leggi sempre più di difficile interpretazione
- Le scadenze sempre più stringenti
- Le pressioni dei clienti
- La mancanza di tempo e di occasione per confrontarsi.

I rischi della professione

- L'articolo 1176 del c.c. impone al libero professionista di impiegare nell'esercizio della propria attività la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto. (**Obbligo di mezzi**)
- Il consulente ha anche obbligo di risultato quando la prestazione è di routine e di facile esecuzione

I rischi della professione

- Nell'obbligo di risultato la norma (art. 2236 c.c.) attenua la responsabilità del professionista, ritenuto responsabile solo per dolo o colpa grave qualora la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà o complessità per i quali è richiesto un impegno intellettuale superiore a quello medio.


Rischio di risultato

- La cassazione ha ristretto la norma precisando che si applica solo per imperizia (violazione di regole tecniche dell'arte – insufficiente preparazione o mancanza di aggiornamento)
- Per omissione di attenzione (negligenza) o accortezza/lungimiranza nel prevenire il danno (imprudenza) il professionista risponde anche per colpa lieve.



Il codice deontologico

E' entrato in vigore il 27 settembre il nuovo Codice deontologico, introduce specifiche tutele e sanzioni disciplinari rafforzando i principi di rispetto tra colleghi e tutela della clientela del professionista.



Il Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro, nella seduta del 29 luglio 2016, ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al Codice deontologico, che è entrato in vigore dal 27 settembre, con particolare riferimento anche alle società tra professionisti.



Le novità del Codice deontologico

- L'ambito di applicazione del Codice deontologico viene esteso anche alle società tra professionisti iscritte all'Albo dei Consulenti del Lavoro e ai praticanti consulenti.



Le novità del Codice deontologico

Viene rafforzato il principio secondo il quale:


- il mancato rispetto del Regolamento per la formazione continua obbligatoria costituisce illecito disciplinare (art. 10 – dovere di competenza) .



Le novità del Codice deontologico


Viene rafforzato il principio secondo il quale:

- l'esercizio della professione è consentito solamente se in possesso di idonea copertura assicurativa i cui dati sono comunicati al cliente (art. 12 – Responsabilità patrimoniale).




Le novità del Codice deontologico

Nel caso sia necessario sostituire un collega deceduto, sospeso o temporaneamente impedito, al fine di garantire gli interessi della clientela del professionista, il Consulente chiamato alla sostituzione dovrà muoversi con estrema cautela ed usare la massima diligenza, operando sotto la guida del Consiglio Provinciale.




Le novità del Codice deontologico

Particolare attenzione viene riservata al caso di Consulenti del Lavoro che assistono professionalmente un centro di elaborazione dati, un centro di assistenza fiscale o un'associazione di categoria.(art. 19)



Le novità del Codice deontologico

Si auspica inoltre che le controversie tra Colleghi possano trovare una composizione nell'ambito del Consiglio Provinciale, onde salvaguardare il decoro e la dignità dell'Ordinamento Professionale (art. 20)




Le novità del Codice deontologico

A tutela dei Praticanti si prevede l'obbligo per i Consulenti del lavoro di fornire loro l'addestramento teorico e pratico necessario allo svolgimento della professione e di consentire la partecipazione a corsi specifici di formazione propedeutici al superamento dell'Esame di Stato.(art. 21)




Le novità del Codice deontologico

Il Consulente del Lavoro non può accettare incarichi da un cliente già assistito da un Collega senza avere preventivamente informato quest'ultimo per accertare che il cliente abbia già provveduto a recedere dal precedente rapporto professionale. (art. 25- comma 3)




Le novità del Codice deontologico

Il Consulente del Lavoro deve astenersi dall'effettuare controlli o accertamenti sull'operato di un Collega a meno che quest'ultimo non sia stato preavvisato dal cliente. (art. 25 – comma 5)




Le novità del Codice deontologico

Il nuovo regolamento sancisce altresì il principio che l'errore professionale costituisce illecito deontologico solo se derivante da intenzionale trascuratezza imperizia e negligenza, quali, ad esempio, un rilevante inadempimento degli obblighi di formazione continua. (art. 30)



Regolamento Formazione Continua Obbligatoria in vigore dal 2015

Ampia scelta degli eventi formativi ed il beneficio di 9 debiti nel biennio. Sono solo alcune delle novità previste dal nuovo Regolamento sulla Formazione Continua obbligatoria già in vigore dal 1° gennaio 2015.



Regolamento Formazione Continua Obbligatoria in vigore dal 2015

Il periodo di valutazione della FCO mantiene la durata biennale, coincidente con l'anno civile ed ogni consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 crediti, di cui almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.



Regolamento Formazione Continua Obbligatoria in vigore dal 2015

E' stata introdotta, inoltre, la possibilità di beneficiare di un debito formativo, nella misura massima di 9 crediti nel biennio. Tale debito dovrà essere recuperato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla fine del biennio.